

Spett.le
Banca D'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa
Primaria
00184 ROMA
npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Milano, 01 giugno 2012

OGGETTO: Osservazioni Altroconsumo su:

**Documento di consultazione sulla proposta di deliberazione del CICR in
attuazione dell'art. 117-bis del TUB in materia di remunerazione degli
affidamenti e degli sconfinamenti**

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, propone le seguenti osservazioni in merito al documento di consultazione del 28 maggio 2012 su "Proposta di deliberazione del Cicr in attuazione dell'art. 11-bis del Testo unico bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"

Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore l'articolo 6 bis del dl 201/2011, come convertito dalla legge 214/2011, che ha introdotto nel Testo unico bancario (dlgs 385/93) l'articolo 117 bis.

In base al comma 2 dell'articolo 117 bis del TUB *"A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento"*.

In base al comma 4 dello stesso articolo si afferma anche: ***"Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2"***.

Nello stesso giorno in cui in Gazzetta è stata pubblicata la legge di conversione del decreto liberalizzazioni è stato anche pubblicato il suo decreto correttivo (dl 29/2012). Dunque sono ora considerate nulle solo le commissioni bancarie applicate su fidi e scoperti di conto se stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico bancario adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Secondo l'articolo 117 bis del TUB sul fido la commissione non può superare lo 0,5% a trimestre applicato sull'accordato e sullo scoperto può essere fatta pagare solo una Commissione di istruttoria veloce secondo le disposizioni applicative della delibera del CICR.

Finché non arriveranno le disposizioni applicative del CICR nulla cambia. La nostra richiesta è che **la commissione di istruttoria veloce possa essere applicata dalla banca solo se il rosso dura più di 30 giorni consecutivi e solo se ha un importo superiore ai 1000 euro**. Solo in questo modo riteniamo che la banca possa giustificare la necessità di un'istruttoria veloce. E stessa cosa abbiamo riferito anche in Commissione Industria del Senato. La richiesta è stata accolta solo parzialmente. La legge di conversione del decreto correttivo (n 62 del 2012) prevede che per le famiglie consumatrici che vanno in rosso sul conto corrente non potranno essere applicate commissioni se il rosso è inferiore o pari a 500 euro e comunque solo se dura fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi per trimestre. Riteniamo che il CICR abbia, secondo il disposto dell'articolo 117 bis, ancora la possibilità di prevedere un allargamento dell'esenzione, sia per quanto riguarda importi e durate, sia per quanto riguarda la tipologia di utenti interessati (che lo dica un'associazione dei consumatori forse è particolare però un'esenzione dall'istruttoria veloce in questo periodo storico, anche per le imprese o i piccoli artigiani, farebbe bene al mercato). La previsione della legge 62/2012 è solo un tetto minimo sotto cui non si può scendere, ma il CICR ha la possibilità di estendere l'esenzione come previsto dal Testo unico bancario.

In base al dettato di legge secondo cui l'istruttoria veloce deve essere commisurata ai costi riteniamo che possa essere applicata solo se l'intermediario la effettua. Riteniamo che sia assai difficile che la banca faccia un'istruttoria veloce per uno scoperto che dura meno di un mese o che ha un'entità inferiore ai 1000 euro, - (di solito si tratta di conti con accredito della pensione e dello stipendio ed in cui il rosso viene coperto con l'accredito stesso).

Dato che la commissione deve essere, secondo le indicazioni dell'articolo 117 bis del Tub, commisurata ai costi, riteniamo che solo in situazioni diverse - (dunque rosso superiore ai 1000 euro o di durata superiore ai 30 giorni consecutivi) -, sia opportuno che venga applicata, altrimenti si avrebbero costi eccessivi ed esagerati.

Infine le carte revolving. Non vogliamo che la commissione di istruttoria veloce sia applicata anche agli sconfinamenti su carte revolving. Infatti la nuova tecnologia Chip&Pin prevede un'autenticazione per ogni operazione di pagamento con carta.

Dunque c'è la possibilità per l'intermediario di non permettere gli sconfinamenti, ossia gli utilizzi della carta revolving oltre il limite di spesa mensile. Questo ci sembra anche in linea con l'idea di un uso consapevole della carta revolving uno strumento che proprio per le sue caratteristiche di credito rotativo è già di per sé molto rischioso per il consumatore.

In allegato, le nostre integrazioni puntuali al documento in pubblica consultazione.

Allegato 1

- **Si veda documento allegato.**

Per informazioni: Dott.ssa Silvia Castronovi - Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali
Cell.335-375326 E.mail pr@altroconsumo.it